

Le scelte della Giunta Rivolgersi alla Consulta è saggio non anomalo

Piero Alberto Capotosti

Ma è possibile che la stabilità del governo Letta e forse addirittura la sorte della legislatura dipendano in larga misura dalla interpretazione della cosiddetta legge Severino sulle incandidabilità parlamen-

tari? È evidente che questo interrogativo sottolinea l'importanza giuridica della questione della decadenza di Berlusconi ed è soltanto l'ultimo tentativo di trovare una mediazione in un conflitto politico, che sembra senza sbocchi.

Non è certo la prima volta che le Camere sanciscono la decadenza di un parlamentare dalla carica, ma nelle precedenti occasioni si è trattato dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici o di forme di ineleggibilità sopravvenute. Questa è la prima volta che viene in gioco la normativa sull'incandidabilità, che per di più riguarda un leader politico di così grande rilievo. E dunque, anche se pare impossibile, sembra proprio che la decadenza di Sil-

vio Berlusconi dal seggio senatoriale derivi, al di là di ogni discussione politica, almeno in questa fase temporale, proprio da quelle norme, che dispongono appunto la decadenza dalla carica di quei parlamentari che abbiano riportato una condanna detentiva superiore a due anni per aver commesso reati di rilevante gravità. Questa forma di incandidabilità "sopravvenuta", che è prevista insieme ad una incandidabilità originaria, che stabilisce la cancellazione dalle liste per le elezioni politiche di quei candidati che si trovino nelle condizioni sopra indicate, è la conseguenza dell'intento legislativo che eletti e candidati al Parlamento siano penalmente "puliti".

Continua a pag. 16

L'analisi

Rivolgersi alla Consulta è saggio, non anomalo

Piero Alberto Capotosti

segue dalla prima pagina

Ed anche se questo intento è certamente condivisibile, va tuttavia detto che esso rappresenta una novità assoluta nel quadro delle garanzie che la Costituzione riserva ai membri del Parlamento. Di qui i possibili dubbi di legittimità costituzionale che la legge Severino, pur chiara nel dato testuale, potrebbe presentare in sede applicativa. Ed invero, l'incandidabilità, che pure incide pesantemente, a seconda dei casi, sia sul diritto ad accedere alle cariche elettive parlamentari, sia sulla capacità ad essere membro del Parlamento, non è prevista dal fondamentale art. 66 della Costituzione, che prescrive che ciascuna Camera "giudica" sui titoli di ammissione dei suoi componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità. Ciò significa la competenza esclusiva delle Camere a giudicare sia sulle cause originarie, sia sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità, diversamente da quanto stabilito per l'incandidabilità. Si pone quindi un problema di compatibilità tra la disposizione costituzionale e la nuova disciplina che, pur essendo in realtà una nuova causa limitativa di eleggibilità, per rientrare nell'ambito del citato art. 66, richiede un apposito intervento della Corte costituzionale.

Questo problema di compatibilità appare tanto più grave, ove si consideri che mentre le cause di ineleggibilità generalmente

riguardano uno status, il cui possesso è ritenuto in grado di alterare la regola dalla "par condicio" tra i candidati alle elezioni, viceversa nel caso dell'incandidabilità la causa è rappresentata da una sentenza, sia pure definitiva. E a questo proposito si pongono ulteriori dubbi. Le Camere, che pure ai sensi dell'art. 66 hanno la potestà di giudicare sulle cause originarie o sopraggiunte di ineleggibilità, debbono limitarsi a prendere atto del dispositivo della sentenza di condanna, oppure possono tenere conto anche delle motivazioni? Ed eventuali fattori che dall'esterno possono incidere sulla pena detentiva stabilita dal dispositivo, come l'indulto o addirittura la grazia, in che misura influiscono sul giudizio delle Camere? Qualcuno inoltre ritiene anche che la misura dell'incandidabilità si applicherebbe, nel caso in esame, in modo retroattivo e quindi in contrasto con quanto in materia dispone la Costituzione. Ma questa tesi non mi sembra condivisibile perché non c'è alcuna applicazione retroattiva, dato che per il legislatore si tratta di una nuova causa limitativa dell'eleggibilità, costituita appunto dal sopravvenire di una sentenza definitiva di condanna con il contenuto già indicato.

Per tutte queste ragioni sinteticamente indicate varrebbe forse la pena che sull'applicazione di questa complessa disciplina dell'incandidabilità, che certamente pone qualche problema di costituzionalità, non si pronunciasse

soltanto un organo politico come sono le Camere, ma intervenisse la Corte costituzionale. Si dirà che è anomalo ed inconsueto che il legislatore invochi l'intervento della Consulta, ma si può ritenere che la Giunta per le elezioni del Senato e successivamente l'Aula stessa, in sede di "verifica dei poteri", quale è quella prevista dal citato art. 66, non sono organi politici, ma organi che "occasionalmente" svolgono funzioni giurisdizionali - come è stato detto a proposito del Consiglio comunale - ed in questa veste sono "giudici" come gli altri e quindi abilitati a sollevare questione di legittimità costituzionale alla Corte, che deciderà sugli aspetti processuali e sostanziali di questa vicenda. Certo, sarebbe la prima volta che in questa sede ed in questa forma il Parlamento si rivolge alla Corte.

Si tratta di un discorso tutto tecnico che in realtà copre un sottofondo ribollente di politica, che non è in grado di trovare una soluzione ad un conflitto che rischia di travolgere l'intero sistema Paese. In realtà l'ipotizzato ricorso alla Corte costituzionale può certamente contribuire ad una migliore applicazione della disciplina sulle incandidabilità e può anche offrire una pausa di riflessione utile per tutti e specialmente per gli interessi generale del Paese, che indubbiamente sarebbero gravemente pregiudicati da una "crisi al buio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA